



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2254 del 19 febbraio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dr. (.....)
Prof. (.....)
Cons. (.....)
Prof. (.....)
Prof. (.....)

Relatore: (.....)

nella seduta del 20 gennaio 2020, in relazione al ricorso n. 3374, presentato dai sig.ri [REDACTED], nei confronti di Poste Italiane s.p.a., dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La Ricorrente dichiara di aver sottoscritto, in data 27 settembre 2004, "4 quote, per un totale di euro 10 mila, del fondo immobiliare Europa 1", anzitutto evidenziando che, "sino a quel momento [...] già pensionata, aveva investito i suoi modesti risparmi solo in buoni fruttiferi postali o libretti postali". Con

riferimento a tale operazione d'investimento ella, unitamente al cointestatario del rapporto, contestano all'Intermediario:

- la mancanza di un valido contratto -- quadro;
- la violazione dell'art. 21 del TUR, in ragione della mancata acquisizione di informazioni sulla *"propensione al rischio e conoscenza dei mercati finanziari"* dei clienti;
- il mancato svolgimento di una valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell'investimento;
- l'esistenza di una situazione di conflitto d'interessi;
- la violazione delle indicazioni contenute nella *"circolare Consob 6.3.2009 per la vendita dei prodotti illiquidi"*;
- la violazione degli obblighi informativi gravanti nel continuo sull'Intermediario, stante la mancata comunicazione della *"drastica perdita di valore e delle difficoltà di smobilizzo dell'investimento"*.

Sulla base di tali doglianze, i Ricorrenti chiedono *"l'annullamento per errore o dolo del contratto con ogni conseguente pronuncia risarcitoria, ovvero il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale pari ad almeno euro 1.600,00 per ogni quota del fondo di investimento"*.

2. L'Intermediario conferma che Parte ricorrente ha sottoscritto *"nel 2004"* quattro quote del Fondo Immobiliare di che trattasi, per un importo unitario pari a 2.500,00 €, non senza sottolineare che il proprio ruolo è *"stato limitato esclusivamente al collocamento del Fondo Immobiliare, non essendo [...] in alcun modo coinvolta nella gestione del medesimo Fondo Immobiliare"*. Dopo aver richiamato le attività poste in essere dalla Società di Gestione del Risparmio emittente, l'Intermediario ricorda che, durante il suo corso, *"ha approvato la distribuzione, in relazione a ciascuna quota, di un importo pari a 1.418,00 euro, a titolo di proventi e rimborsi anticipati per ciascuna quota posseduta (i "Proventi e Rimborsi"), e del Rimborso Parziale, pari a 204,69 euro per ciascuna quota"*. Pertanto, l'Intermediario ritiene che *"la differenza negativa rispetto all'investimento iniziale di 2.500 euro per ciascuna quota è quantificabile, alla predetta data, in 877,31 euro"*.

Al fine di recuperare la perdita realizzata (*"differenza tra l'investimento iniziale e i proventi e rimborsi distribuiti dal Fondo sino al 31 agosto 2018"*), l'Intermediario dichiara di aver formulato proposta transattiva, secondo la quale a Parte Ricorrente – che dovrebbe trasferire *"gli eventuali ulteriori rimborsi già corrisposti dalla SGR successivamente al 31 agosto 2018 [...] fino alla data di accettazione della Proposta così come quelli che saranno eventualmente disposti dalla SGR in una data successiva all'accettazione della proposta stessa"* – verrebbe offerta la possibilità di *"reinvestire gli importi distribuiti dal Fondo dal 19 giugno 2018 sino al 31 agosto 2018 in una polizza assicurativa di Ramo I..."* (vita) emessa da società del Gruppo di appartenenza dell'Intermediario *"della durata di 5 anni"*. *"L'Intermediario si impegna a integrare gli importi versati dal Cliente con un ulteriore versamento (il "Bonus Iniziale"), con l'obiettivo di consentire, ove possibile, alla scadenza della Polizza, il recupero della perdita. Qualora il capitale liquidato dalla Polizza alla scadenza dei 5 anni non fosse tale da consentire il recupero della perdita, ..." P'Intermediario "procederà a versare un ulteriore contributo (il "Bonus Aggiuntivo") in misura tale da consentire, in ogni caso, il recupero della perdita"*.

3. I Ricorrenti, in replica, dichiarano di non accettare la proposta di che trattasi, ribadendo le doglianze contenute nel ricorso e contestando *"di aver mai percepito cedole o comunque rimborsi parziali indicati"* come indicato, invece, da controparte.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'assenza di trasparenza e la mancanza di correttezza del comportamento tenuto dall'Intermediario in sede di collocamento delle quote del fondo immobiliare in questione. In particolare, l'Intermediario non avrebbe adeguatamente informato i Ricorrenti, entrambi pensionati al momento dell'operazione d'investimento, circa la natura ed i rischi dell'investimento ma, anzi, li avrebbe piuttosto rassicurati circa la bontà dell'investimento, così inducendoli a porre in essere un'operatività inadeguata rispetto al loro profilo soggettivo.

Sul punto va, anzitutto, rilevato che parte resistente non ha specificamente replicato in ordine ai fatti e alle sopra riportate doglianze di Parte ricorrente, se non sull'entità del danno, limitandosi ad affermare che *"il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenza della durata del fondo o al momento della sua liquidazione"*.

Ciò stante, assume rilevanza il principio processual-civilistico di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., in virtù del quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione senza che occorra dimostrarli (cfr., tra le altre, in questo senso decisioni di questo Collegio n. 856 del 25 settembre 2018, n. 348 e n. 349 del 22 marzo 2018).

Oltre ciò, le doglianze formulate, in modo sostanzialmente incontestato, dai Ricorrenti appaiono comunque avvalorate dalle risultanze in atti e dalle seguenti considerazioni.

Posto che l'operazione d'investimento oggetto del presente ricorso è avvenuta il 27 settembre 2004 e, quindi, prima del recepimento della direttiva MiFID, va anzitutto rilevato che, all'epoca, le disposizioni rilevanti in materia erano contenute nell'art. 21 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e declinate, a livello regolamentare dal Regolamento Consob n. 11522/1998 (di seguito, anche "Regolamento Intermediari"). A tal proposito, si rileva che non risulta versata in atti documentazione probatoria idonea a testimoniare l'adempimento degli obblighi imposti dagli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari, il che avvalora quanto prospettato in sede di ricorso, con conseguente diritto dei Ricorrenti a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno occorso da determinarsi nella differenza tra la somma complessivamente investita e quanto percepito nel tempo a fronte del possesso delle quote a titolo di proventi e rimborsi parziali, per effetto del che la somma complessivamente risarcibile risulta pari a € 3.114,12 che, debitamente rivalutata, si attesta a € 3.796,11, su cui sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo risarcitorio, al Ricorrente la somma complessiva rivalutata di € 3.796,11, su cui sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente